

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI PRISCO, MASCIALE, ALBARELLO, PREZIOSI e RODA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1965

#### Parità fra uomini e donne in materia di pensioni di reversibilità per i dipendenti dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame — e che già venne presentato alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, come proposta di legge — modifica l'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato », nel senso di abolire una norma discriminatoria ai danni delle donne dipendenti statali, norma in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e con ogni più elementare principio giuridico, economico, sociale ed umano.

Il trattamento della lavoratrice, dipendente statale, infatti, è equiparato a quello degli uomini per quanto concerne il salario, i contributi previdenziali ed assistenziali, l'età pensionabile.

La donna contribuisce al pari dell'uomo alla costituzione del fondo pensioni e degli altri assegni ed indennità, mediante il versamento mensile di somme fissate dalla legge.

In particolare le impiegate ed operaie di ruolo versano, come i loro compagni di lavoro, contributi che ammontano al 6 per cento calcolate sull'80 per cento della retribuzione lorda per tutta la loro vita di lavoro, dal primo giorno in cui accedono alla pubblica amministrazione.

La legislazione del lavoro di tutti i paesi civili, compresa l'Italia, oltre che nel setto-

re privato anche in quello pubblico, è ormai generalmente orientata a considerare la pensione come salario differito che va, in tutti i casi, restituito al lavoratore al momento in cui cessa la sua prestazione. La pensione di reversibilità al coniuge superstite, ai figli minori a carico, ai genitori, eccetera non sfugge a questa precisa ed inoppugnabile impostazione.

Tutta la legislazione pensionistica in vigore nel nostro Paese sancisce invece una disparità di trattamento per quanto attiene alla pensione di reversibilità, creando dei limiti ingiusti al diritto della lavoratrice di trasmettere la sua pensione diretta al coniuge superstite.

I sostenitori dell'attuale *statu quo* si richiamano alla disparità di trattamento salariale e previdenziale ancora esistente — fra uomini e donne — nella grande maggioranza delle categorie lavoratrici, per sostenere la validità della norma in esame. Non è nostra intenzione affrontare, in questa sede, il problema nei suoi aspetti generali; troppo complessi sono gli argomenti da confutare; ci limitiamo, pertanto, a chiedere, in tale sede, soltanto la modificazione di una norma assurdamente discriminatoria e contraria ad ogni più elementare buon senso.

La legge n. 46 contiene, all'articolo 11, le norme che fissano la reversibilità delle pensioni dei dipendenti statali.

Quando un pensionato muore, lo Stato continua a corrispondere, sotto forma di pensione di reversibilità, la pensione di lui alla vedova, anche se questa percepisce i regolari proventi del suo lavoro.

Avviene lo stesso nel caso inverso, quando cioè muore una donna pensionata dello Stato?

L'articolo 11 della legge n. 46 considera un solo caso in cui il marito ha diritto alla pensione di reversibilità.

In esso, infatti, si legge: « in caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la pensione spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie ed abbia contratto matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i 50 anni di età ». Questo vuol dire che soltanto in casi eccezionali la pensione della moglie defunta passa al marito.

Quali argomenti giuridici possono essere usati in difesa di questa norma che dovrebbe apparire anacronistica a qualunque persona di buon senso? Si pensi al caso concreto di due coniugi dipendenti statali, due professori di scuola media. Dopo aver maturato, come richiesto, 20 anni di servizio attivo, vanno in pensione quasi lo stesso giorno. I due insegnanti, marito e moglie, vinsero il concorso con lo stesso punteggio, insegnarono sempre nello stesso ginnasio, ebbero annualmente note caratteristiche quasi identiche, da pensionati percepiscono ogni mese la stessa somma. E fin qui tutto fila secondo la più elementare logica: lo stesso lavoro, la stessa carriera e, quindi, lo stesso stipendio e la stessa pensione.

Nessuna discriminazione, dunque, tra due persone di sesso diverso. Ma un brutto giorno uno dei due pensionati muore. Ed ecco, di punto in bianco, che tutto cambia radicalmente.

Se diventa vedova la moglie, essa continua a percepire, oltre la sua, la pensione del marito: gode, cioè, del diritto di reversibilità. Qualora diventa vedovo invece il marito, lo Stato cessa di versare la pensione alla defunta: quando cioè la pensione spetta alla donna, essa non è reversibile.

Quando si discusse, nel 1957, la legge n. 46, la maggioranza governativa, sia alla Camera dei deputati sia al Senato, si lasciò guidare dal pregiudizio secondo il quale è sempre l'uomo che mantiene economicamente la famiglia.

Se poi ci sono mogli che lavorano e con il loro salario o stipendio, con la loro pensione, contribuiscono al mantenimento economico della famiglia e quindi anche del coniuge, non può essere considerata una norma ma soltanto un'eccezione.

Il principio, la realtà di una collaborazione anche economica tra i due sessi non è prevista dalla legge italiana.

Alla donna che ha lavorato un determinato numero di anni e ha regolarmente versato i contributi assicurativi, lo Stato paga una pensione, ma soltanto *ad personam*. Quando la donna muore cessa ogni rapporto; non è ammissibile, secondo pregiudizio che, in verità, è anche molto comodo, che il marito continui a percepire la pensione della moglie defunta.

I proponenti confidano che con il maturarsi della coscienza civile del nostro Paese, il presente disegno di legge trovi nel Parlamento una maggioranza disposta a dare la sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il coniuge vedovo del dipendente civile, impiegato o operaio di ruolo, deceduto dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo, ha diritto alla pensione di reversibilità. Ha inoltre diritto a pensione di reversibilità il coniuge vedovo del pensionato.

La pensione non spetta al coniuge vedovo quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto al coniuge vedovo un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata al coniuge vedovo con orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Al coniuge del dipendente civile, impiegato o operaio di ruolo, deceduto dopo dodici mesi e prima di venti anni di servizio effettivo, spetta una indennità per una volta tanto nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

L'assegno alimentare di cui al comma precedente si perde nel caso che il titolare passi a nuove nozze ».